

**ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 10.11.2016**

**OGGETTO: Divieto di importazione, commercializzazione ed utilizzo nel territorio del Comune di Lacco Ameno di detergenti non biodegradabili al 100%.**

**IL SINDACO**

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "*Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO in particolare il comma 5 dell'art. 50 che consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTA la Legge n. 136 del 26.4.1983 e successive modifiche ed integrazioni "*Biodegradabilità dei detergenti sintetici*";

VISTI i Decreti del Ministero della Sanità n. 162 del 20.4.1988 "*Regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio*" e n. 413 del 13.9.1988 "*Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 5.4.1989 "*Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26.4.1983 n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, nonché abrogazione del regolamento di esecuzione della legge 3.3.1971 n. 125, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12.1.1974 n. 238, concernente la medesima materia*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 98 del 27.1.1992 "*Attuazione delle direttive n. 73/405/CEE, n. 82/242/CEE e n. 82/243/CEE, relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici e non ionici*";

VISTA la Decisione della Commissione Europea 95/365/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea 98/480/CE sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico;

VISTO il regolamento CE N. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai detergenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 6.2.2009 "*Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti*";

VISTO il Regolamento UE n. 259/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinate ai consumatori;

Vista la Relazione del 29.5.2015 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.3.2004, relativo ai detergenti e riguardante l'uso dei fosfati;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 delle *"norme in materia ambientale"* (cosiddetto *"Codice dell'Ambiente"*);

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 2 del 29.01.2014 *"Divieto di uso e commercializzazione nel territorio del Comune di Lacco Ameno di saponi e detersivi non biodegradabili"*, che si intende qui richiamata integralmente nella parte relativa alle premesse ed alle motivazioni;

VISTO il *"regolamento per lo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche e assimilate"* dell'Energia Verde Idrica (EVI) spa, gestore del ciclo idrico integrato sull'isola d'Ischia;

VISTA la delibera di Assemblea del Consorzio CISI n. 18 del 8.6.2016;

CONSIDERATO che da un'indagine di mercato esperita dagli uffici della EVI S.p.A., così come previsto dalla delibera di Assemblea del Consorzio CISI n. 18 dell'8.6.2016, risultano regolarmente presenti in commercio detersivi e saponi biodegradabili al 100% e senza contenuto di fosforo, utilizzabili per tutti i tipi di attività di pulizia;

### ORDINA

1. Fino al completamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a servizio del Comune è vietato a chiunque (privati domestici, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune) l'uso, la commercializzazione e l'importazione, nel territorio del Comune, di saponi, detersivi, detergenti e qualsiasi tipo di prodotto solido, liquido, in polvere, in pastiche, in crema e sotto qualsiasi forma destinati ad attività di lavaggio e pulizia, al bucato a mano o in lavatrice; di *"preparazioni ausiliarie per lavare"* destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.; di *"ammorbidenti per tessuti"* destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari all'oro lavaggio; di prodotti destinati alla pulizia dei piatti a mano o in lavastoviglie, alla pulizia della casa e delle superfici, che non siano ecocompatibili e biodegradabili nella misura del 100% ed in tutte le loro componenti e che contengano fosforo e fosfati in qualsiasi percentuale. Il concetto di *"biodegradabilità"* è qui inteso nel modo in cui viene definito dalle normative ambientali richiamate in premessa;
2. Dal presente divieto sono esclusi i prodotti destinati all'igiene personale;
3. In via transitoria è consentito, per i 90 giorni consecutivi successivi all'adozione della presente ordinanza, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti suddetti il cui livello di biodegradabilità sia comunque non inferiore a quello stabilito dalla legge
4. Gli eventuali trasgressori (vale a dire chi importa, commercializza ed utilizza tali prodotti) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 8 2000 (da euro 25 a euro 500);

### DEMANDA

- All'Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune.

- Alla Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e al Comandante della Polizia Municipale per quanto di competenza:
  - l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione dello stesso provvedimento mediante comunicazione alle associazioni di categoria;
  - la trasmissione di copia della presente Ordinanza alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio per opportuna conoscenza.

**AVVERTE**

Che contro la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.  
Dalla Residenza Municipale, li 10.11.2016



**IL SINDACO**  
**Giacomo Pascale**

